

Gazzetta ufficiale C 301

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

11 settembre 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 301/01	Comunicazione della Commissione, Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione	1
2020/C 301/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9920 — EQT/TA Associates/IFS) ⁽¹⁾	4

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2020/C 301/03	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	5
2020/C 301/04	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	7

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Commissione europea

2020/C 301/05	Tassi di cambio dell'euro — 10 settembre 2020	9
2020/C 301/06	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	10
2020/C 301/07	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	11
2020/C 301/08	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	12
2020/C 301/09	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	13
2020/C 301/10	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	14

Corte dei conti

2020/C 301/11	Relazione speciale 14/2020, «Gli aiuti allo sviluppo forniti dall'UE al Kenya»	15
---------------	--	----

V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

2020/C 301/12	Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	16
---------------	--	----

Rettifiche

2020/C 301/13	Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9913 — Hella/Minth/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (GU C 298 dell'8.9.2020)	21
---------------	--	----

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione

Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penali che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione

(2020/C 301/01)

I. Introduzione

La comunicazione della Commissione del 2005 sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE ⁽¹⁾ (ora articolo 260, paragrafi 1 e 2, del TFUE) stabilisce la base sulla quale la Commissione calcola l'importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penali, che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE nell'ambito dei procedimenti d'infrazione contro uno Stato membro.2

In una successiva comunicazione del 2010 ⁽²⁾ sull'aggiornamento dei dati utilizzati per questo calcolo, la Commissione stabilisce che tali dati macroeconomici devono essere soggetti a una revisione annuale per tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo (PIL).

La comunicazione della Commissione del 2011 sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE ⁽³⁾ e la comunicazione della Commissione del 2017 «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» ⁽⁴⁾ sottolineano che per il calcolo delle sanzioni pecuniarie che la Commissione chiede alla Corte di giustizia di applicare a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE si applica lo stesso metodo stabilito nella comunicazione del 2005.

L'aggiornamento fornito nella presente comunicazione ⁽⁵⁾ si basa sull'andamento dell'inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro e del Regno Unito ⁽⁶⁾, che rispecchiano la rispettiva capacità finanziaria. Le statistiche relative al tasso di inflazione e al PIL da utilizzare sono quelle stabilite due anni prima dell'aggiornamento («regola t-2»), cioè il 2018, in quanto due anni costituiscono l'intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili. Inoltre, per l'aggiornamento di quest'anno, un altro fattore è la revisione dei valori di riferimento della contabilità nazionale ⁽⁷⁾ effettuata da 17 Stati membri e dal Regno Unito nel secondo semestre del 2019, per integrare nuove fonti di dati e cambiamenti nella metodologia statistica internazionale.

A norma degli articoli 127 e 131 dell'accordo di recesso UE-Regno Unito ⁽⁸⁾, durante il periodo di transizione si mantiene lo status quo ante nei confronti del Regno Unito per quanto concerne l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'UE. La Commissione può avviare nuovi procedimenti di infrazione e portare avanti i procedimenti già esistenti nei confronti del Regno Unito. Gli aggiornamenti presentati nella presente comunicazione includono pertanto anche gli aggiornamenti dei dati relativi al Regno Unito.

⁽¹⁾ SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).

⁽²⁾ SEC(2010) 923/3. La comunicazione è stata aggiornata nel 2011 [SEC(2011) 1024 final], nel 2012 [C(2012) 6106 final], nel 2013 [C(2013) 8101 final], nel 2014 [C(2014) 6767 final], nel 2015 [C(2015) 5511 final], nel 2016 [C(2016) 5091 final], nel 2017 [C(2017) 8720 final] e nel 2018 [C(2018) 5851 final] per l'adeguamento annuale dei dati economici.

⁽³⁾ GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.

⁽⁵⁾ I dati sul PIL per l'aggiornamento di quest'anno sono stati estratti l'11 giugno 2020.

⁽⁶⁾ Secondo le regole generali stabilite nelle comunicazioni del 2005 e del 2010.

⁽⁷⁾ https://ec.europa.eu/eurostat/documents/737960/9861115/Benchmark_revisions_2019.pdf

⁽⁸⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

Come già indicato nella comunicazione del febbraio 2019, la Commissione ricalcolerà le cifre al termine del periodo di transizione.

II. Elementi da aggiornare

I criteri economici da aggiornare sono i seguenti:

- l'importo forfettario di base uniforme per il pagamento della penalità ⁽⁹⁾, attualmente pari a 3 116 EUR al giorno, che va adeguato all'inflazione;
- l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo dell'importo giornaliero mirante alla fissazione della somma forfettaria ⁽¹⁰⁾, attualmente pari a 1 039 EUR al giorno, che va adeguato all'inflazione;
- il fattore speciale «n», che va adeguato al PIL dello Stato membro interessato tenendo conto del numero dei seggi di cui lo Stato dispone in seno al Parlamento europeo; il fattore «n» è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera;
- la somma forfettaria minima ⁽¹¹⁾, che va adeguata all'inflazione.

III. Aggiornamenti

La Commissione applicherà le seguenti cifre aggiornate per calcolare l'importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, al momento di adire la Corte di giustizia a norma dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE:

- 1) l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a 3 154 EUR;
- 2) l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo dell'importo giornaliero mirante alla fissazione della somma forfettaria è fissato a 1 052 EUR;
- 3) il fattore speciale «n» e la somma forfettaria minima per ciascuno dei 27 Stati membri dell'UE e per il Regno Unito sono i seguenti:

Stato membro	Fattore speciale «n»	Somma forfettaria minima (1 000 EUR)
Belgio	0,80	2 088
Bulgaria	0,25	653
Cechia	0,53	1 384
Danimarca	0,51	1 331
Germania	4,59	11 982
Estonia	0,10	261
Irlanda	0,48	1 253
Grecia	0,50	1 305
Spagna	2,06	5 377
Francia	3,39	8 849
Croazia	0,19	496
Italia	2,91	7 596

⁽⁹⁾ L'importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l'importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l'importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell'infrazione e il fattore speciale «n» dello Stato membro considerato.

⁽¹⁰⁾ Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l'importo forfettario di base. Per quanto riguarda l'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l'importo forfettario di base uniforme per il coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno in cui cessa l'infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, secondo il punto 28 della comunicazione della Commissione «Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» [SEC(2010) 1371 final] (GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1), la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l'importo forfettario di base uniforme per il coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva fino al giorno in cui cessa l'infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. La somma forfettaria calcolata sulla base dell'importo giornaliero dovrebbe applicarsi quando il risultato del calcolo di cui sopra è superiore alla somma forfettaria minima.

⁽¹¹⁾ La somma forfettaria minima è determinata per ciascuno Stato membro e per il Regno Unito in funzione del fattore speciale «n» e viene proposta alla Corte quando essa risulta superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.

Stato membro	Fattore speciale «n»	Somma forfettaria minima (1 000 EUR)
Cipro	0,09	235
Lettonia	0,12	313
Lituania	0,18	470
Lussemburgo	0,15	392
Ungheria	0,43	1 122
Malta	0,07	183
Paesi Bassi	1,15	3 002
Austria	0,67	1 749
Polonia	1,29	3 367
Portogallo	0,53	1 384
Romania	0,66	1 723
Slovenia	0,15	392
Slovacchia	0,28	731
Finlandia	0,45	1 175
Svezia	0,79	2 062
Regno Unito	3,41	8 901

La Commissione applicherà le cifre aggiornate alle decisioni di adire la Corte di giustizia a norma dell'articolo 260 del TFUE a partire dalla data di adozione della presente comunicazione.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9920 — EQT/TA Associates/IFS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 301/02)

Il 4 settembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9920. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2020/C 301/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio prima del 2 novembre 2020, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.03.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 298 dell'11.9.2020, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 78 del 17.03.2014, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 298 dell'11.9.2020, pag. 1.

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2020/C 301/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1269, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽³⁾ GUL 298 del 11.9.2020, pag. 23.

⁽⁴⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽⁵⁾ GUL 298 del 11.9.2020, pag. 1.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

10 settembre 2020

(2020/C 301/05)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1849	CAD	dollari canadesi	1,5586
JPY	yen giapponesi	125,76	HKD	dollari di Hong Kong	9,1834
DKK	corone danesi	7,4404	NZD	dollari neozelandesi	1,7737
GBP	sterline inglesi	0,91590	SGD	dollari di Singapore	1,6199
SEK	corone svedesi	10,3703	KRW	won sudcoreani	1 405,84
CHF	franchi svizzeri	1,0766	ZAR	rand sudafricani	19,8598
ISK	corone islandesi	163,70	CNY	renminbi Yuan cinese	8,1022
NOK	corone norvegesi	10,6870	HRK	kuna croata	7,5370
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 714,00
CZK	corone ceche	26,585	MYR	ringgit malese	4,9339
HUF	fiorini ungheresi	357,85	PHP	peso filippino	57,592
PLN	zloty polacchi	4,4525	RUB	rublo russo	88,8900
RON	leu rumeni	4,8579	THB	baht thailandese	37,046
TRY	lire turche	8,8371	BRL	real brasiliano	6,2919
AUD	dollari australiani	1,6282	MXN	peso messicano	25,3147
			INR	rupia indiana	87,0340

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 301/06)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da Andorra e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Andorra

Oggetto della commemorazione: Cinquantenario del suffragio universale femminile

Descrizione del disegno: Il disegno della moneta raffigura un volto femminile all'interno di una spirale di linee che suggeriscono movimento. Queste linee sono formate da una catena di nomi femminili in catalano, difficili da distinguere uno dall'altro, in omaggio alla solidarietà tra le donne nella lotta per i loro diritti. Solo un nome è ripetuto, «VICTORIA», a simboleggiare la vittoria nella lotta per il diritto di voto.

Completano il disegno le iscrizioni «50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ» (50 anni di suffragio universale femminile) e «ANDORRA 1970-2020». Anche queste iscrizioni partecipano al movimento della spirale, dando maggior risalto all'anniversario celebrato.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura stimata: 60 000

Data di emissione: Secondo semestre del 2020

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 301/07)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Finlandia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di queste è che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Finlandia

Oggetto della commemorazione: Università e società — Università di Turku 100 anni

Descrizione del disegno: La griglia raffigurata rappresenta l'interazione tra le università e la società. Sopra il disegno figura l'anno di emissione «2020», a destra il marchio della zecca e sotto quest'ultimo è indicato il paese di emissione «FI».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: massimo 800 000

Data di emissione: Primavera/estate 2020

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 301/08)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Slovenia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Slovenia

Oggetto della commemorazione: 500° anniversario della nascita di Adam Bohorič

Descrizione del disegno: Al centro del disegno figura un motto multilingue, tratto dalla copertina della grammatica latino-slovena di Bohorič intitolata: «Proste zimske urice». Il motto in lingua slovena, scritto in alfabeto bohorič (*bohoričica* — il tipo di scrittura che prende il nome da Adam Bohorič), facilmente riconoscibile grazie all'uso di una lettera f tipica, è posizionato nella metà inferiore della moneta. In secondo piano figura il motto sloveno in latino, che presenta il contributo di Bohorič al mondo accademico internazionale. Nella parte superiore del disegno figura, a semicerchio, l'iscrizione «ADAM BOHORIC 1520/SLOVENIJA 2020».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura stimata: 1 000 000

Data di emissione stimata: Secondo semestre del 2020

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 301/09)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Repubblica di San Marino e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Repubblica di San Marino

Oggetto della commemorazione: 250° anniversario della morte di Giambattista Tiepolo

Descrizione del disegno: Il disegno raffigura a sinistra il busto di un angelo, dettaglio dell'opera di Tiepolo «Agar e Ismaele» conservata presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, e le iniziali dell'autrice Claudia Momoni «C.M.». In alto figurano la scritta «TIEPOLO» e la lettera «R», che identifica la Zecca di Roma; a destra le date «1770» e «2020» e la scritta «SAN MARINO».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 54 000

Data di emissione: agosto-settembre 2020

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 301/10)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dallo Stato della Città del Vaticano e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Stato della Città del Vaticano

Oggetto della commemorazione: 500° anniversario della morte di Raffaello Sanzio

Descrizione del disegno: Il disegno raffigura il ritratto di Raffaello e due angeli. Sulla destra in giro è riportata l'iscrizione «RAFFAELLO SANZIO». Sopra l'immagine dei due angeli figurano gli anni «1520» e «2020» e sotto l'immagine il nome del paese di emissione, «CITTÀ DEL VATICANO». In calce compaiono il marchio della zecca «R» e il nome dell'artista «D. LONGO».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 101 000

Data di emissione: 5 ottobre 2020

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale 14/2020
«Gli aiuti allo sviluppo forniti dall'UE al Kenya»
(2020/C 301/11)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 14/2020 «Gli aiuti allo sviluppo forniti dall'UE al Kenya».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 301/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«BASMATI»

n. UE: PGI-IN-02425 — 18.7.2018

DOP () IGP (X)

1. Denominazione(i) [della DOP o IGP]

«Basmati»

2. Stato membro o paese terzo

Repubblica dell'India

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6.: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Basmati» è uno speciale riso aromatico a chicco lungo coltivato e prodotto in una particolare regione geografica del subcontinente indiano. La regione appartiene a una zona dell'India settentrionale, sotto le pendici dell'Himalaya, che fa parte delle pianure dell'Indo e del Gange.

Le caratteristiche peculiari del «Basmati» sono i suoi chicchi lunghi e sottili con un elevato rapporto lunghezza/larghezza, un aroma squisito, un sapore dolce, una consistenza morbida, una leggera curvatura, un contenuto intermedio di amilosio, un'elevata integrità del chicco in cottura e un allungamento lineare del chicco con un rigonfiamento minimo in termini di larghezza in cottura.

(¹) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Le caratteristiche principali del «Basmati» sono le seguenti:

n. s.	Parametro	Valore
1.	Lunghezza minima media del riso lavorato precotto (mm)	6,61
2.	Larghezza media del riso lavorato precotto (mm)	≤ 2,00
3.	Rapporto minimo lunghezza/larghezza del riso lavorato precotto (rapporto lung/largh)	3,50
4.	Lunghezza minima media del riso cotto (mm)	12,00
5.	Rapporto lunghezza minima del riso cotto/lunghezza del riso precotto OPPURE rapporto di allungamento minimo	1,70
6.	Rapporto di espansione medio	> 3,5
7.	Aroma: il «Basmati» ha un sapore tipico simile al <i>pandano</i>	Intrinsecamente presente nel «Basmati»
8.	Gusto e sensazione in bocca: il sapore dolce e la diversa sensazione in bocca del «Basmati» cotto: consistenza morbida e soffice con elevata integrità del chicco cotto.	Intrinsecamente presente nel «Basmati»

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Il riso «Basmati» si coltiva a partire dalle varietà tradizionali «Basmati» e dalle varietà evolute della pianta di riso «Basmati» sviluppate attraverso la selezione. Le varietà tradizionali di «Basmati» sono varietà a lunga durata, che giungono a maturazione nel mese di ottobre. La «sensibilità al fotoperiodo» delle tradizionali varietà di riso «Basmati» le rende vulnerabili a un clima instabile, che talvolta ne riduce la produttività. Inoltre le varietà tradizionali di riso «Basmati» possono essere soggette all'allettamento. Questi limiti sono stati superati in larga misura, nelle varietà evolute, utilizzando metodologie scientifiche, genetiche e di selettocoltura. Tali varietà possono resistere alle variazioni climatiche all'interno della zona di coltivazione delimitata. Esse giungono a maturazione tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre nelle zone di coltivazione delimitate, quando la temperatura è favorevole all'accumulo e al mantenimento dell'aroma durante il processo di riempimento dei chicchi. Le varietà evolute possono essere raccolte circa 20-30 giorni prima delle varietà tradizionali.

Attualmente le varietà di «Basmati» notificate a norma dell'*Indian Seeds Act* (legge sulle sementi) del 1966 comprendono: Basmati 217, Punjab Basmati 1, Basmati 386, Punjab Basmati 2, Punjab Basmati 3, Basmati 370, Haryana Basmati 1, Taraori Basmati, Type 3 (Dehraduni Basmati), Pant Basmati 1, Pant Basmati 2, Kasturi, Mahi Sugandha, Basmati CSR 30, Malviya Basmati Dhan 10-9, Ranbir Basmati, Basmati 564, Pusa Basmati 1, Improved Pusa Basmati 1 (Pusa 1460), Pusa Basmati 1121, Pusa Basmati 1509, Pusa Basmati 6 (Pusa 1401), Pusa Basmati 1609, Pusa Basmati -1637, Pusa Basmati -1728, Vallabh Basmati 22, Vallabh Basmati 21, Vallabh Basmati 23, Vallabh Basmati 24, Pusa Basmati 1718, Punjab Basmati -4, Punjab Basmati 5 e Haryana Basmati 2.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata*

Nell'area geografica delimitata si svolgono le fasi di produzione di «Basmati» seguenti:

- propagazione,
- trapianto di semi,
- coltura,
- gestione delle piantagioni,
- raccolta.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Nessuna per l'UE.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Nessuna per l'UE.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

In India il «Basmati» viene coltivato e prodotto in tutti i distretti degli Stati del Punjab, dell'Haryana, di Delhi, dell'Himachal Pradesh, dell'Uttarakhand, nonché in specifici distretti dell'Uttar Pradesh occidentale e del Jammu e Kashmir. Solo a titolo informativo, originariamente gli Stati del Punjab, dell'Haryana e dell'Himachal Pradesh facevano parte dell'area nota come Punjab.

Nello Stato dell'Uttar Pradesh, il «Basmati» si coltiva nei distretti seguenti: Meerut, Bulandshahr, GautamBuddha Nagar, Ghaziabad, Hapur, Baghpat, Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Moradabad, Bijnor, Rampur, Amroha, Sambhal, Bareilly, Badaun, Pilibhit; Shahjahanpur, Agra, Firozabad, Mainpuri, Mathur, Aligarh, Etah, Hathras, Kannauj, Etawah, Auraiya, Farrukhabad e Kasganj.

Nello Stato del Jammu e Kashmir, il «Basmati» si coltiva nei distretti seguenti: Jammu, Kathua e Samba.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

La reputazione, la qualità e le caratteristiche specifiche del riso «Basmati» sono alla base della domanda di registrazione come indicazione geografica protetta.

Il nome «Basmati» deriva da due radici sanscrite: «Vas» che significa «aroma» e «Mati» che significa «radicato dall'origine». In hindi, l'equivalente di «Vas» è «Bas», da cui «Basmati». Fondamentalmente «Basmati» significa «quello che contiene aroma». È un nome non geografico che, in virtù della sua reputazione secolare, identifica il riso proveniente dalle pianure dell'Indo e del Gange. Il riso «Basmati» è considerato un dono della natura e gli agricoltori coltivano questa varietà di riso aromatico da molti secoli.

Origine storica e reputazione

Il primo riferimento scritto al riso «Basmati» risale al 1766 ed è contenuto nel poema epico punjabi Heer Ranjha del grande poeta punjabi Varis Shah.

Storicamente il riso «Basmati» è associato nella percezione comune a un particolare riso aromatico a chicco lungo coltivato e prodotto in una determinata regione geografica situata alle pendici dell'Himalaya. Questa percezione e questo riconoscimento da parte del pubblico emergono da un corpus generale di informazioni come quelle riportate di seguito.

1. L'Oxford Dictionary definisce il «Basmati» un «tipo di riso indiano a chicco lungo con una delicata fragranza».
2. Il dizionario francese Larousse definisce il «Basmati» un «riso indiano a chicco lungo, molto apprezzato».
3. Il dizionario alimentare Cassell definisce il riso «Basmati» «un tipo superiore di riso bianco indiano a chicco lungo e sottile. Tradizionalmente servito con curry, proviene dalla zona dell'Himalaya».
4. Alcune relazioni della Camera dei Comuni del Regno Unito fanno riferimento al «Basmati». Degno di nota è il volume 73, parte 4, pag. 197 (1874) nel quale si legge che «la valle di Kangra ne possiede un celebre tipo noto come Basmati».
5. La relazione dal titolo «*A classified and descriptive catalogue of the Indian department*» (Un catalogo classificato e descrittivo del Dipartimento indiano) scritta da J. Forbes Watson sui prodotti dell'India menziona la particolare importanza del «Basmati».
6. La relazione sulla revisione dell'insediamento nel distretto di Kumaon (India) dal 1863 al 1873 menziona che in alcune parti della valle si produce il miglior riso Basmuttee.
7. Nel catalogo dell'esposizione universale di Parigi del 1867 il «riso Basmuttee» è citato come contributo del governo indiano. All'esposizione universale di Vienna del 1873 il riso Basmuttee è citato come prodotto a base di riso proveniente da Burdwan (una provincia indiana).
8. Sentenze di tribunali francesi, marocchini e spagnoli in relazione al marchio Basmati con cui i tribunali annullano, per diversi motivi, tra i quali il forte legame tra l'India e il «Basmati», i marchi relativi al Basmati per il riso coltivato al di fuori dell'India.

Grazie alle caratteristiche specifiche di sapore e aroma e alle proprietà culinarie particolari che lo rendono adatto soprattutto a piatti asiatici, come il *biryani* e il *pulao*, il «Basmati» è diventato molto popolare in numerosi paesi stranieri. La domanda di riso «Basmati», infatti, è aumentata negli ultimi decenni. Il riso «Basmati» è stato e continua a essere esportato nei mercati più importanti del mondo, tra cui Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Canada ed Europa.

Fattori ambientali

Elevata umidità: durante il periodo di riempimento dei chicchi, cruciale affinché il «Basmati» possa esprimere al meglio i propri tratti qualitativi, l'umidità relativa media nella regione di coltivazione di questa varietà di riso varia dal 60 al 65 %. Tuttavia l'umidità non è l'unico fattore a influire sui parametri di qualità. L'interazione tra ambiente, acqua e fattori edafici è importante per determinare i tratti qualitativi del riso «Basmati».

Irraggiamento solare e lunghezza del giorno: nelle regioni in cui si coltiva il «Basmati» la durata del giorno in un determinato periodo di un mese di calendario è più lunga rispetto all'India centrale o meridionale. Inoltre, poiché il riso è una pianta «a giorno breve», il processo di maturazione del risone è ulteriormente ritardato nelle zone in cui i giorni sono più lunghi. Nelle zone con un numero maggiore di ore di luce, la maturazione del chicco viene ulteriormente ritardata. Di fatto, come spiegato, nello stesso giorno di un mese lo sviluppo fisiologico di una varietà di riso «Basmati» in un luogo in cui le giornate sono più lunghe sarà in ritardo rispetto a quello della stessa varietà in un luogo con le giornate più corte. È l'interazione del fotoperiodo, che espone i chicchi in crescita a un irraggiamento solare ottimale, con altri fattori, come la temperatura e l'umidità nelle pianure dell'Indo e del Gange, che consente al riso «Basmati» di accumulare e conservare i suoi composti aromatici e le altre caratteristiche.

Approvvigionamento idrico sufficiente: in generale, l'acqua per l'irrigazione proviene dai canali alimentati dalle piogge e dallo scioglimento delle nevi dell'Himalaya. La disponibilità di acqua in abbondanza è essenziale per la coltivazione e l'aroma del «Basmati» (descritti in dettaglio più avanti in questa sezione).

Suolo normale: i terreni di questa zona geografica si sono sviluppati a partire dai detriti alluvionali indo-gangetici. Sono leggermente alcalini (pH 7,3 - 8,5), profondi (> 1 m), ben drenati e generalmente da franco-sabbioso a franchi. Solitamente questi suoli hanno un tenore di carbonio organico da basso (< 0,5 %) a medio (0,5 - 0,75 %). Nella frazione argillosa del suolo prevale l'illite, un minerale ricco di potassio. Questi suoli hanno quindi un buon apporto di potassio come rivela lo stato di fertilità (K) da medio (120-280 Kg K/ha) ad alto (> 280 Kg K/ha) (descritto più dettagliatamente di seguito in questa sezione).

Temperatura: nelle pianure dell'Indo e del Gange, la temperatura durante il periodo di riempimento dei chicchi si mantiene mite (giorno: 25-32 °C / notte: 20-22 °C) e conferisce ai chicchi un forte aroma. Il principale costituente chimico dell'aroma del «Basmati» è la 2-acetil-1-pirrolina, che è volatile per natura. La massima ritenzione dell'aroma avviene quando il periodo di riempimento dei chicchi coincide con una temperatura mite.

Fattori umani

La qualità del «Basmati» è fortemente influenzata dal momento del trapianto. In condizioni normali, se le tradizionali varietà alte di «Basmati» sono trapiantate prima del 30 giugno, raggiungono una crescita vegetativa eccessiva e tendono all'allettamento nella fase di fioritura o di riempimento dei chicchi. Inoltre il trapianto precoce delle piantine compromette la qualità della cottura, in quanto i chicchi diventano estremamente opachi o presentano, sulla parte anteriore, una bianchezza a causa di uno sviluppo improprio ad alta temperatura dovuto all'allentamento del legame tra le molecole di amido. Pertanto il momento ottimale per il trapianto delle piantine è nella prima metà di luglio.

Le piantine vengono trapiantate in file, sistemando 1-2 piantine per monticello. Per un trapianto tempestivo della coltura, la spaziatura tra una fila e l'altra e tra una pianta e l'altra è di 20 × 15 cm, mentre in caso di colture trapiantate tardivamente, la spaziatura è di 15 × 15 cm. Le piantine devono essere piantate a scarsa profondità (2 - 3 cm); in caso contrario, infatti, i tempi dell'attecchimento si allungano e il grado di accostimento è inferiore.

Le risaie sono mantenute allagate fino a 2-3 settimane dopo la semina, per favorire la crescita di piante di buona qualità e tenere sotto controllo le erbacce. Dopo questo periodo, i campi vengono irrigati solo dopo l'assorbimento dell'acqua di allagamento.

Il «Basmati» è coltivato con terreno arricchito di carbonio con l'applicazione di 8-10 tonnellate/ha di stallatico o concimazione verde con leguminose.

La raccolta del «Basmati» avviene non appena il 90 % dei chicchi è giunto a maturazione, in modo da evitare perdite dovute alla caduta delle cariossidi, l'allettamento e danni fisici ai chicchi stessi. Il raccolto viene generalmente trebbiato il giorno stesso, o comunque quanto prima possibile, ed essiccato fino a che il contenuto di umidità non raggiunge il 12-14 %, per evitare lo sviluppo di muffe o qualsiasi altro attacco fungino o danno provocato dagli insetti durante la conservazione.

5.2. Specificità del prodotto

Le caratteristiche peculiari del «Basmati» sono i suoi chicchi lunghi e sottili con un elevato rapporto lunghezza/larghezza, un aroma squisito, un sapore dolce, una consistenza morbida, una leggera curvatura (il rapporto lunghezza/larghezza minimo del riso lavorato precotto è 3,50 mm), un contenuto medio di amilosio (ca. 22 %), un'elevata integrità del chicco in cottura e un allungamento lineare del chicco con un rigonfiamento minimo in termini di larghezza in cottura.

Il «Basmati» ha un rapporto lunghezza/larghezza di almeno 3:5, mentre gli altri tipi di riso hanno di solito un rapporto lunghezza/larghezza < 3:5. Ad esempio, il rapporto lunghezza/larghezza del riso thailandese Jasmine è 3:4 e quello del riso Ponni è 3:2.

Il «Basmati» emana un aroma specifico nel campo, durante la raccolta, la conservazione, la macinazione, la cottura e il consumo. Questo aroma è dovuto a una combinazione armoniosa di più di 200 composti chimici, tra i quali la 2-acetil-1-pirrolina (2AP) è quello predominante.

I chicchi di riso «Basmati» contengono naturalmente circa 0,09 ppm di questo composto chimico aromatico, un livello circa 12 volte superiore a quello delle varietà di riso diverse dal «Basmati», il che conferisce al «Basmati» il caratteristico profumo e sapore.

I chicchi di «Basmati» cotti mantengono un'elevata integrità grazie al basso indice glicemico, tipico di questa varietà di riso. Il sapore dolce e la peculiare sensazione in bocca del «Basmati» cotto è dovuta a vari fattori, tra cui un contenuto medio di amiloso, che conferisce una consistenza morbida e soffice unita a un'elevata integrità del chicco cotto.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)*

Le summenzionate caratteristiche specifiche sono attribuibili ai vari fattori naturali e umani che intervengono nella semina, nella raccolta e nella lavorazione del «Basmati».

Il «Basmati» acquisisce il proprio aroma, tra le altre caratteristiche, grazie all'interazione del maggior numero di ore di luce, prevalenti nell'area geografica in cui viene coltivato, con altri fattori quali la temperatura mite durante il riempimento dei chicchi, l'umidità e l'irraggiamento solare nell'area geografica interessata.

Le caratteristiche del sapore e della sensazione in bocca sono dovute al prolungato soleggiamento nelle giornate più lunghe dei mesi di fioritura del «Basmati» nell'area geografica di coltivazione. È noto che il processo di stagionatura e la pre-immersione del «Basmati» esaltano queste caratteristiche.

La fisiologia della coltura del «Basmati» è influenzata in modo significativo dal momento della semina e dalla spaziatura dei semi, dalla presenza di terreno arricchito di carbonio e dal mantenimento dell'allagamento, nonché dalle tecniche di irrigazione.

Gli elementi storici, tradizionali, culturali e sociali associati al «Basmati» conferiscono a questo riso la reputazione globale di indicazione geografica. Qualsiasi operatore commerciale o cittadino in India o all'estero che ordini «Basmati» o veda il riso pubblicizzato o offerto in vendita come «Basmati» si aspetterà che il riso così ordinato, pubblicizzato o offerto in vendita sia il riso seminato, coltivato e prodotto nell'area geografica con le caratteristiche peculiari di cui alle sezioni 3.2 e 5 del presente documento unico.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

<http://ipindiaservices.gov.in/GirPublic/Application/Details/145>

Pag. n. 27, Sl. n. 261, 145-GI-Annex-12-26-11-2008.

RETTIFICHE

Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9913 — Hella/Minth/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 298 dell'8 settembre 2020)

(2020/C 301/13)

Pagina 4, al paragrafo 1.:

anziché:

«La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Hella Holding International GmbH («Hella», GERMANIA), controllata da Hella GmbH & Co. KGaA,
- Minth Investment Co. («Minth», ISOLE CAYMAN), controllata da MinthGroup Limited,
- Hella Minth Jiaxing Automotive Parts Co. Ltd («impresa comune», CINA).»

leggasi:

«La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Hella Holding International GmbH («Hella», GERMANIA), controllata da Hella GmbH & Co. KGaA,
 - Minth Investment Co. («Minth», CINA), controllata da MinthGroup Limited,
 - Hella Minth Jiaxing Automotive Parts Co. Ltd («impresa comune», CINA).»
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT